



Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – Molfetta

ORDINANZA Nr. 41/2017

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta

- VISTA la propria Ordinanza n. 37/2002 in data 25 luglio 2002, relativa alla disciplina dell'attività di prelievo di acqua di mare da parte di aeromobili impegnati nell'attività di contrasto agli incendi boschivi;
- VISTI il dispaccio prot. N. 03.02.048294 in data 18.05.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante oggetto: "Operazione A.I.B. con prelievo di acqua di mare";
- VISTI i dispacci prot. N. 03.02.0050449 in data 27.05.2011 e prot. n. 03.02.0056740 in data 15.06.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recanti entrambi ad oggetto: "Operazione A.I.B. con prelievo di acqua di mare";
- VISTE le direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con dispacci prot. n. DPC/CD/0000328 e n. DPC/CD/0000329 entrambi in data 13.05.2011, recanti entrambi ad oggetto: "Indirizzi operativi per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti per la stagione estiva 2011";
- VISTO il D.P.G.R. nr.118 in data 3 marzo 2016 della Regione Puglia "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2016";
- CONSIDERATA l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione;
- VISTI gli articoli 16, 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima).

ORDINA

Art. 1

1. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Molfetta (dal confine del Comune di Bisceglie escluso al Comune di Giovinazzo incluso) le operazioni di prelievo di acqua di mare, ad opera degli aeromobili incaricati di ciò dalle Autorità competenti, dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il prelievo di acqua di mare potrà essere operato dagli aeromobili:
 - a) in condizioni meteomarine ottimali: ad una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa;
 - b) in caso di condizioni meteomarine non ottimali: anche a distanza pari o inferiore ai 500 metri dalla costa ma, in ogni caso, ad una distanza superiore a 200 metri dalle spiagge e a 100 metri dalle coste a picco sul mare (limiti delle acque riservate alla balneazione ai sensi della vigente normativa);
 - c) in casi eccezionali: anche a distanza pari o inferiore a 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco sul mare.

Sono interdette le zone di mare aventi un raggio di 1000 (mille) metri dalle imboccature dei porti e dagli impianti di acquacoltura.

3. Le circostanze di cui ai punti 2.b) e 2.c) dovranno espressamente essere dichiarate dall'Autorità che dispone l'intervento dell'aeromobile o dal comando dell'aeromobile stesso, nella comunicazione di cui al successivo art. 2.

Art. 2

1. La Sala Operativa di questo Comando dovrà essere avvertita - attraverso apposito messaggio o per via telefonica, ai numeri diretti per le "emergenze in mare" - con congruo anticipo, dall'Autorità competente a ordinare l'intervento o dalla Sala Operativa dell'Ente/Società di Gestione dei velivoli impegnati nella lotta agli incendi, della necessità di effettuare rifornimento idrico in mare per una specifica operazione antincendio o per attività addestrativa finalizzata al contrasto agli incendi.
2. La predetta comunicazione potrà pervenire altresì, in casi di urgenza che non consentano un congruo preavviso, a cura del pilota dell'aeromobile impegnato nelle operazioni di approvvigionamento idrico, via radio sul canale 16 VHF/FM.
3. Il predetto pilota, in ogni caso, mantiene ove possibile il contatto radio - su una frequenza da concordare - con la Sala Operativa di questo Comando, fino al termine delle operazioni e/o con i mezzi navali inviati per lo sgombero dello specchio acqueo, di cui al successivo art. 4.

Art. 3

1. Ricevuta la predetta comunicazione, questa Autorità Marittima - di concerto con l'equipaggio di volo, individuerà la zona di mare in cui dovrà essere prelevata l'acqua.
2. Nell'individuazione delle zone di prelievo saranno considerati i seguenti aspetti:
 - a) località presso cui l'incendio deve essere contrastato;
 - b) distanza dalla costa alla quale dovrà avvenire il prelievo, in considerazione della presenza di attività turistico-balneari, della densità del traffico diportistico, della tipologia della costa (spiaggia, roccia, scogliere a picco sul mare), della eventuale presenza di ostacoli come impianti di acquacoltura/itticoltura, piattaforme, ecc.;
 - c) condizioni meteorologiche in atto, con particolare attenzione allo stato del mare, che deve presentare un'altezza dell'onda non superiore a 0.40 mt (intensità del mare 2 sulla base della scala Douglas).
3. Rappresenta in ogni caso preciso obbligo del pilota dell'aeromobile, prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi unità navale, subacquei in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Art. 4

1. Qualora nella zona individuata per il prelievo non sia ancora giunta una unità navale della Guardia Costiera (o altre unità navali appartenenti ad altri Corpi dello Stato individuate allo scopo, il cui impiego sarà comunque coordinato da questa Autorità Marittima) per lo sgombero dello specchio acqueo interessato, l'aeromobile, se non può ritardare le operazioni di spegnimento, effettuerà, per quanto consentito, le seguenti procedure operative:
 - a) prima di procedere all'ammarraggio, esegue un'orbita circolare a 1000 ft (300 mt circa) sulla zona;
 - b) successivamente esegue un passaggio a bassa quota in sicurezza lungo la direttrice di ammaraggio con le luci di atterraggio (luci di colore bianco poste alla radice di entrambe le ali) e le luci stroboscopiche anticollisione (di colore bianco) accese;
 - c) al termine del passaggio a bassa quota, esegue il pescaggio d'acqua.

2. La manovra sopra descritta, qualora non siano presenti mezzi navali che effettuano lo sgombero, viene ripetuta per ogni operazione di prelievo.
3. Il mezzo navale intervenuto per lo sgombero dello specchio acqueo deve, se possibile, stabilire e mantenere diretti contatti radio con gli aeromobili interessati.

Art. 5

1. Tutte le unità navali eventualmente presenti in zona (esclusi i mezzi della Guardia Costiera e quelli appartenenti ad altri Corpi dello Stato), in caso di concomitanza delle operazioni di prelievo di acqua di mare da aeromobile, dovranno prestare la massima attenzione, mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 500 m dalla zona delle operazioni e adottando ogni accorgimento consentito per non cagionare sinistri o intralcio/impedimento, nonché avere riguardo ed ottemperare senza indugio alle indicazioni fornite dalle motovedette della Guardia Costiera dipendenti da questo Ufficio Marittimo (o da altre unità appartenenti ad altri Corpi dello Stato), destinate a liberare l'area oggetto dell'attività degli aeromobili.
2. Nei tratti di mare interessati a tali operazioni e ricadenti nei limiti delle acque riservate alla balneazione è assolutamente vietata, durante le operazioni, la pesca con qualsiasi attrezzo, nonché il transito a qualsiasi unità navale e la balneazione.

Art. 6

1. Nel periodo estivo (Giugno/Settembre) le acque ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Molfetta potranno essere interessate da attività di addestramento da parte degli aeromobili impegnati nella lotta agli incendi.
2. Per lo svolgimento di dette esercitazioni si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Art. 7

La presente ordinanza, **abroga e sostituisce** l'ordinanza nr. 37/2002 in data 25 luglio 2002 citata in premessa.

Art. 8

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rendersi responsabili per eventuali danni che dovessero derivare dal loro comportamento illecito, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero violazioni della normativa sulle aree marine protette, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall'articolo 53 del D.L.vo 171/2005.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione all'albo web "ordinanze e avvisi" di questo Comando url: <http://www.guardiacostiera.gov.it/molfetta>, ai sensi dell'articolo previsto dall'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 - nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Molfetta, 09.08.2017

p. IL COMANDANTE

F.to. C.F.(CP) Nicola ALBINO t.a.

IL COMANDANTE IN II

C.F. (CP) Giuseppe LATERZA

“(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993”